

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale

Art. 150

(Istituzione del primo Albo regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci)(1)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente capo, possono richiedere l'iscrizione all'albo coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a)** godimento dei diritti civili e politici;
- b)** cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
- c)** idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari.

(3)

2. Il richiedente deve altresì dimostrare di essere in possesso di un brevetto rilasciato dalla Federazione Italiana Sicurezza Piste abilitante all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore o coordinatore di stazione.

2 bis. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è accertato dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, previa presentazione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione.

(2)

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 66, comma 2, L. R. 18/2003

2 Comma 2 bis aggiunto da art. 66, comma 1, L. R. 18/2003

3 L'obbligo di presentazione del certificato di cui al comma 1, lett. c) e' stato abolito nel territorio regionale dall'art. 2, comma 1, L.R. 21/2005.